

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE, LA CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. A) DELL'ORDINANZA C.D.P.C. N. 978/2023

La Regione trasmetterà agli Enti locali competenti in materia di pianificazione urbanistica - nei Comuni caratterizzati da pericolosità sismica a_g non inferiore a 0,125g, di cui all'Allegato 7 dell'Ordinanza CDPC n. 978/2023, che non abbiano ancora ricevuto contributi ai sensi dell'art. 11 L. 77/2009 per studi di microzonazione sismica di terzo livello o analisi della condizione limite per l'emergenza - un invito a richiedere contributi per studi di microzonazione sismica (da qui in avanti MS) e analisi della condizione limite per l'emergenza (da qui in avanti CLE), con allegato modulo di richiesta, ai fini della definizione del quadro dei fabbisogni e del programma delle attività.

Successivamente all'emanazione del decreto del Capo DPC relativo ai criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi già effettuati, di cui all'art. 2, comma 4, dell'OCDPC 978/2023, la Regione trasmetterà agli Enti locali competenti in materia di pianificazione urbanistica - nei Comuni caratterizzati da pericolosità sismica a_g non inferiore a 0,125g, di cui all'Allegato 7 dell'Ordinanza CDPC n. 978/2021, che dispongano di studi MS e/o analisi CLE da aggiornare, secondo i criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi pregressi definiti dalla Commissione Tecnica MS - un invito a richiedere contributi per l'aggiornamento dei suddetti studi, con allegato modulo di richiesta, ai fini della definizione del quadro dei fabbisogni e del programma delle attività.

L'entità dei contributi massimi è indicata nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'OCDPC n. 978/2023: tabella 1 (art. 6) per studi in singoli Comuni; tabella 2 (art. 10) per le sole analisi della CLE; tabella 3 (art. 11) per studi in Comuni facenti parte di ambiti territoriali e organizzativi ottimali, unioni o associazioni di comuni.

Requisiti richiesti per le domande

Gli Enti Locali possono fare richiesta di contributi per studi di MS e/o CLE se il Comune in cui si intende realizzare lo studio è caratterizzato da pericolosità sismica a_g non inferiore a 0,125g (v. Allegato 7 OCDPC 978/2023) e rientra in almeno uno dei seguenti casi:

- Comune che non ha ancora realizzato l'analisi CLE;
- Comune che non ha realizzato uno studio MS di livello 3 e, in base a precedenti elaborati di livello 1 che evidenziano la presenza di potenziali instabilità in aree di interesse urbanistico, intenda procedere alla realizzazione di tale approfondimento;

Successivamente all'emanazione del decreto del Capo DPC relativo ai criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi già effettuati, di cui all'art. 2, comma 4, dell'OCDPC 978/2023:

- Comune che dispone di studio MS e/o analisi della CLE da aggiornare, secondo i criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi pregressi definiti dalla Commissione Tecnica MS.

Non possono essere richiesti contributi a favore di Comuni che hanno studi in corso.

Criteri per la selezione delle domande e l'attribuzione, la concessione e la liquidazione dei contributi

L'Area Geologia, suoli e sismica seleziona le richieste ricevute sulla base delle disposizioni dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 978/2023 e dei criteri sopra indicati e procede all'attribuzione, concessione e liquidazione dei contributi secondo le disposizioni dell'Ordinanza stessa e dei criteri di priorità di seguito indicati.

Per richieste di studi MS di terzo livello e/o analisi della CLE:

1. analisi CLE non ancora realizzata;

2. studio MS di livello 3 non ancora realizzato e, in base a precedenti elaborati di livello 1 che evidenziano la presenza di potenziali instabilità in aree di interesse urbanistico, sia opportuno procedere con tale approfondimento.

Relativamente alle richieste di aggiornamento di studi MS e analisi CLE (art. 2, comma 2, dell'OCDPC 978/2023) si procederà ad attribuire contributi per studi MS e/o analisi della CLE, già realizzati con risorse art. 11 L. 77/2009, che risultino da aggiornare in base ai criteri di aggiornamento e manutenzione di studi pregressi definiti dalla Commissione Tecnica MS (v. decreto del Capo DPC).

Non saranno riconosciuti contributi a favore di Comuni che hanno studi ancora in corso alla data di invio della richiesta.

Nel caso la somma dei contributi richiesti sia di molto superiore alla disponibilità, l'Amministrazione regionale si riserva di procedere all'assegnazione del contributo considerando prioritarie le richieste di contributi per studi in Comuni in fase di formazione del PUG e secondo l'ordine cronologico di ricezione delle richieste.

Nel caso la ripartizione secondo i criteri sopra indicati comporti contributi inferiori a € 10.000,00, l'Amministrazione regionale si riserva di non procedere all'assegnazione. Gli Enti Locali esclusi saranno considerati prioritari in occasione dell'assegnazione dei contributi resi disponibili con l'ordinanza successiva.

Sarà comunque garantito il contributo per l'analisi della CLE qualora tali Comuni ne siano privi.

I Comuni a cui sarà riconosciuto un contributo inferiore a quello massimo previsto potranno rimodulare il cofinanziamento, che deve comunque essere pari almeno al 25% del costo dello studio in caso di richiesta di singolo Comune o al 15% del costo dello studio in caso di richiesta di Unione di Comuni.

Considerato che gli studi di MS e della CLE identificano un progetto di investimento pubblico, i soggetti richiedenti dovranno fornire all'Area Geologia, suoli e sismica, ai sensi della L. 3/2003, i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento ai propri interventi.

Gli studi e i relativi elaborati finali dovranno essere realizzati e trasmessi alla Regione nei successivi 240 o 300 giorni, secondo quanto indicato dall'art. 5, comma 2, OCDPC 978/2023.

La concessione del contributo avverrà, in applicazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., in seguito alla regolare trasmissione degli elaborati finali all'Area Geologia, suoli e sismica e alla verifica degli stessi da parte dei tecnici regionali per l'invio alla Commissione tecnica (art. 5, comma 5, OCDPC 978/2023).

La liquidazione avverrà in un'unica soluzione, in seguito all'approvazione definitiva degli studi effettuati, validati dalla Commissione Tecnica, comunicata con la trasmissione del certificato di conformità da parte dell'ufficio regionale competente (art. 5, comma 7, OCDPC 978/2023).

Gli Enti beneficiari dei contributi sono tenuti a comunicare alla Regione eventuali economie maturate in corso di realizzazione dello studio finanziato.

Le risorse trasferite alle Regioni per la realizzazione degli studi sono revocate dal Dipartimento della Protezione Civile, ove le stesse non siano utilizzate entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile inerente al trasferimento delle risorse (art. 19, comma 1, OCDPC 978/2023). Si ritengono non utilizzate le risorse per le quali non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, nonché i residui resi disponibili a conclusione delle azioni ammesse a finanziamento (art. 19, comma 4, OCDPC 978/2023).

RECEPIMENTO DEI RISULTATI DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA

I Comuni, entro 6 mesi dal positivo collaudo del prodotto realizzato, devono recepire le risultanze degli studi predisponendo le conseguenti cartografie e norme di piano, mediante adozione di

apposita variante specifica ai vigenti strumenti urbanistici o mediante l'assunzione di conforme proposta del nuovo PUG, a norma dell'art. 45, comma 2, LR 24/2017.

La definizione delle cartografie e norme di PUG, relative agli esiti della MS e finalizzate alla riduzione del rischio sismico, può essere realizzata dai Comuni di concerto con la Regione Emilia-Romagna (Area Geologia, suoli e sismica e Area Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio), con le Province e con la Città Metropolitana di Bologna;

I Comuni o le Unioni di Comuni devono recepire i risultati dell'analisi della CLE nei piani di protezione civile, provvedendo al loro tempestivo aggiornamento.